

L'autotutela

La pubblica amministrazione puo' farsi giustizia da se'?

secolo scorso

autotutela: potere generale che non
necessita di previsione normativa
espressa

■ Autotutela esecutiva:

potere di esecuzione
coattiva del
provvedimento

■ Autotutela decisoria:

potere di riesaminare
precedenti
provvedimenti

potere sanzionatorio

- Il **privato** che vuole intervenire su un atto che lo riguarda deve rivolgersi al giudice e chiedere la nullità o l'annullamento
- L'**amministrazione pubblica** può farsi ragione da sé: può ottenere quel risultato di rimozione/modifica/sostituzione dell'atto con una nuova determinazione sua propria

critiche:

- La possibilità' di rimuovere/modificare un proprio atto non e' esclusiva della p.a. e non e' espressione di potesta' amministrativa
- L'autorita' amministrativa quando annulla o revoca un proprio atto tutela l'interesse pubblico

Esclusione dall'ambito dell'autotutela di gran parte dei poteri

- Pro: supera la rendita di posizione della vecchia concezione
- Contro: limita molto il principio di autotutela

La pubblica amministrazione puo' farsi giustizia da se'?

secolo odierno

autotutela: deve avere un fondamento

legislativo esplicito

legge n. 15 del 2005

Atti tipici

- annullamento
d'ufficio

art. 21-*nonies* legge n. 241 del 1990, come modificata dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005

- revoca

art. 21-*quinquies* legge n. 241 del 1990, come modificata dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005

attualita' dell'interesse pubblico

annullamento d'ufficio e revoca:
provvedimenti di riesame o di secondo
grado

Elementi comuni

- affidamento del privato
(decorso del tempo, consolidamento situazione)
- discrezionalità del provvedimento
(atti doverosi)

L'annullamento d'ufficio

- annullamento disposto dall'autorità amministrativa che ha adottato l'atto annullato
(o altro organo ma previsto dalla legge)

differente da:

- annullamento giurisdizionale
- annullamento in sede di controllo

condizioni:

- illegittimita' del provvedimento originario
- sussistenza di ragioni di interesse pubblico
- termine ragionevole (annullamento che incide su rapporti contrattuali o convenzionali: tre anni)
- valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati

motivazione

- dell'elemento temporale
- dell'interesse pubblico attuale e concreto
- del bilanciamento dei tre interessi (pubblico, del controinteressato e del destinatario)

effetto:

rimozione dell'atto con efficacia retroattiva

dottrina:

la graduazione degli effetti fa parte del
contemperamento di interessi

La revoca:

- revoca dell'atto incompatibile con l'interesse pubblico attuale

ragioni di opportunità'
e non di legittimità'

condizioni:

- il provvedimento che si intende revocare spiega tuttora i suoi effetti (provvedimento ad efficacia durevole)

motivi:

- sopravvenuti motivi di interesse pubblico
- mutamento situazione di fatto
- nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

indennizzo

- obbligo di indennizzo per i soggetti interessati del danno eventualmente subito
- se incide su rapporti negoziali: limite del danno emergente

possibile responsabilita' precontrattuale

motivazione

necessita' perche' l'atto non e' illegittimo

avviso avvio del procedimento

- obbligatorio
- superfluo

effetto

- la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti
- efficacia *ex nunc*

procedura

- avviso di avvio procedimento
 - forma
 - tempo
 - indennizzo

altri atti di autotutela

■ convalida

- prevista dalla legge
- alternativa all'annullamento
- condizioni

■ ratifica

■ sanatoria

■ conversione

■ riforma

■ rettifica

- conferma

- proroga

- rinnovazione

- sospensione